

18/04/2023



PROPOSTE EMENDATIVE

***Ddl di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante
"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"***

AS 591

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo 6 bis:

Articolo 6 bis

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

“Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.”

Motivazione

L'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale.

Secondo i dati del Ministero del Lavoro, alla data gennaio 2023, i MSNA presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati dedicati ai MSNA in 214 progetti.

Si rende pertanto necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI che avvicini quantomeno la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e che consenta, grazie al coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, di distribuire le presenze sul territorio nazionale e allentare la pressione e il carico sui territori che oggi registrano maggiori concentrazioni. L'urgenza è data dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e protezione dei minori presenti sul territorio nazionale e che impone allo Stato la prima accoglienza e protezione mentre al sistema territoriale dei comuni per la presa in carico nell'ambito della rete SAI – Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017.

Allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, con particolare attenzione ai nuclei familiari.

Ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono 803 in 41 progetti, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti.

Difatti, a fronte dei numeri degli sbarchi attuali, risulta essere assolutamente indifferibile garantire posti di accoglienza per persone particolarmente vulnerabili, così come la normativa comunitaria e nazionale impone. Non adempiere, significherebbe non solo negare le cure necessarie e normativamente garantite ai richiedenti asilo, ma anche favorire fenomeni di degrado sociale con ricadute di ordine pubblico e sicurezza sui territori.

Pertanto, il presente emendamento consente, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, di procedere ad un incremento della rete di 4000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per disagio mentale e sanitario.



Articolo 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

Al comma 1, prima delle parole “Dalle disposizioni del presente decreto” aggiungere le parole “Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge”.

Motivazione

Il presente emendamento si rende necessario al fine di incrementare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo in fase di conversione in legge date le necessità di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e persone portatrici di disagio mentale e sanitario cui all’articolo 6 bis.

